



Accordi relativi alla gestione del canone di abbonamento TV ad uso privato

IL COMITATO DI GESTIONE

nella riunione del 30 novembre 2022, alla quale hanno partecipato il Direttore dell'Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e collegati a distanza, ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, i componenti, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro Santoro;

con la partecipazione, collegato a distanza ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del dott. Pasquale Mirto, componente del Comitato nominato ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che delibera nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, della Presidente, dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli, e del componente dott. Giovanni Battista Lo Prejato, collegati a distanza con le modalità di cui all'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo;

visto l'art. 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che il Comitato di Gestione delibera le spese che impegnano il

bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo Statuto;

visto l'art. 7, comma 1, lett. a), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, le spese superiori all'ammontare di duemilioneiseicentomila euro;

premesso che i rapporti relativi alla cooperazione per la gestione dei canoni di abbonamento TV sono stati regolati dalla Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la RAI Radiotelevisione italiana stipulata il 2 gennaio 2001, con scadenza iniziale fissata al 31 agosto 2014;

preso atto che, con successivo Accordo, le Parti hanno prorogato il rapporto convenzionale fino alla scadenza della proroga della Concessione per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e che l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.19 del 2017, ha prorogato al 29 aprile 2017 il termine massimo di vigenza del rapporto concessorio con la RAI;

rilevato che il D.P.C.M. 28 aprile 2017 ha affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla RAI per una durata decennale, a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

considerato che, nelle more dell'evoluzione del quadro normativo, le Parti hanno congiuntamente ritenuto di voler disciplinare, in particolare con riferimento agli aspetti economici, le attività svolte per gli anni di imposta 2017 e 2018 in continuità con il precedente quadro convenzionale, rimandando ad un separato atto la regolamentazione dei rapporti a partire dal 1° gennaio 2019;

tenuto conto che con delibera n. 35 del 22 dicembre 2020 del Comitato di Gestione è stata approvata la spesa per le attività svolte da RAI per gli anni di imposta 2017 e 2018 e che, a seguito di tale approvazione, è stato sottoscritto il relativo Accordo economico;

preso atto che sono proseguite le interlocuzioni tra le Parti al fine di addivenire ad una nuova disciplina della cooperazione, ferma restando la continuità assicurata dalla RAI nell'erogazione dei servizi a supporto dell'Agenzia per la gestione del canone TV;

rilevato, pertanto, che le Parti hanno convenuto di stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Accordo volto a disciplinare gli aspetti economici relativi alla copertura dei costi sostenuti da Rai per l'attività da quest'ultima svolta per gli anni di imposta dal 2019 al 2021 e l'Accordo volto a regolamentare i rapporti a partire dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza dell'attuale concessione alla Rai del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

tenuto conto che, al fine di semplificare le attività di rendicontazione e controllo degli aspetti economici, le Parti hanno individuato un meccanismo basato sul riconoscimento alla Rai di un contributo, a titolo di rimborso spese, pari a € 0,30/anno, oltre Iva, soggetto a revisione triennale, per ogni utente addebitabile in fattura per la fornitura di energia elettrica;

considerato che entrambi gli Accordi prevedono che l'importo complessivo del rimborso spese non può, comunque, superare i 6 milioni di euro annui, oltre Iva;

tenuto conto che l'importo da corrispondere alla RAI per la gestione del Canone TV, relativo agli anni di imposta dal 2019 al 2021, ammonta a 7,32

milioni di euro annui, IVA inclusa, e quello derivante dall'Accordo di cooperazione per la gestione del canone di abbonamento TV ad uso privato per gli anni di imposta dal 2022 al 2027, limitatamente al triennio 2022-2024, corrisponde ad una spesa massima di 7,32 milioni di euro annui, IVA inclusa;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

di approvare la spesa complessiva, per la gestione del canone TV relativo agli anni di imposta dal 2019 al 2021 e dal 2022 al 2024 da corrispondere alla Rai, già inserita a Budget, pari a 43,92 milioni di euro IVA inclusa, così ripartiti:

Accordo relativo alla gestione del canone di abbonamento TV ad uso privato per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021:

- anno 2019: 7,32 milioni di euro;
- anno 2020: 7,32 milioni di euro;
- anno 2021: 7,32 milioni di euro;

Accordo di cooperazione per la gestione del canone di abbonamento TV ad uso privato per gli anni di imposta dal 2022 al 2027:

- anno 2022: 7,32 milioni di euro;
- anno 2023: 7,32 milioni di euro;

- anno 2024: 7,32 milioni di euro.

Il Presidente

(avv. Ernesto Maria Ruffini)

firmato digitalmente

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)

firmato digitalmente